

IN corso
di dep.

Sent. N° 2098/2011
Dep. 28 OTT 2011 P. 31/10/2
Fasc. N° 723/2010
Cron. 12530/2011
Rep. 1295/2011



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, nella persona della Dr. Rita Rosa ha pronunciato la seguente
sentenza

nella causa iscritta nel ruolo generale affari contenziosi con il n. 723/2010, promossa da:

ANAFI ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMICI DEL FUMETTO E DELL'ILLUSTRAZIONE, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Yara Serafini in forza di
mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Sabrina Lazzaro a Reggio Emilia, Via Dal Verme n. 8 - attrice

CONTRO

MALAGUTTI GIANCARLO rappresentato e difeso in forza di delega a margine alla comparsa di
costituzione e risposta dall'Avv. Lucio Avanzini del Foro di Mantova e dall'Avv. Roberta Prevedi del
Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima a Reggio Emilia,
Via Guido da Castello n. 6 - convenuto

OGGETTO: Pagamento somma

CONCLUSIONI

Per parte attrice: "Voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito, condannare Malagutti Giancarlo a restituire
all'attrice la somma di euro 2.685,61 oltre interessi legali dal 2 giugno 2001 o dalla diversa data
ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio."

Per parte convenuta: "Pregiudizialmente dichiararsi improponibile la domanda di arricchimento
senza giusta causa in quanto sussidiaria all'azione aquiliana di risarcimento del danno. Nel merito
respingersi la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto."

1 Applicata marche amministrative
su originale per € 1,33

- 1 DIC 2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Associazione ANAFI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMICI DEL FUMETTO e DELL'ILLUSTRAZIONE in persona del legale rappresentante p.t. conveniva in giudizio il sig. Malagutti Giancarlo per l'udienza del 24/02/2010 (rinvata d'ufficio all'udienza del 17/03/2010) per sentirlo condannare alla restituzione della somma di euro 2.685,61 (già Lire 5.200.000 comprensive di 4% iva) versata al convenuto affinché provvedesse al pagamento delle spese necessarie alla stampa e rilegatura del volume "Eroine di china" e da questi mai restituita nonostante lo stampatore incaricato dal sig. Malagutti avesse comunicato che non sarebbe stato in grado di rispettare l'impegno.

All'udienza del 17/03/2010 si costituiva il sig. Giancarlo Malagutti il quale eccepiva in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva della parte attrice e l'improponibilità la domanda di arricchimento senza giusta causa in quanto sussidiaria all'azione aquiliana di risarcimento del danno. Nel merito chiedeva che la domanda attorea fosse respinta, sottolineando di avere più volte prestato la sua collaborazione a titolo oneroso con ANAFI e di essere esso stesso creditore nei confronti dell'associazione e di avere trattenuto la somma di lire 5.200.000 per l'opera prestata per la realizzazione di due volumi e che pertanto la domanda era infondata in fatto e in diritto e nulla era dovuto per il titolo richiesto.

Con ordinanza riservata del 28/06/2010 veniva disposta l'audizione dei testi Costa Silvio e Tamagnini Luciano per l'udienza del 29/11/2010; venivano rigettate le ulteriori richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 15/11/2010 le parti discutevano riportandosi agli scritti difensivi e precisavano le conclusioni così come rassegnate in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa per la decisione.

Deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del convenuto in via pregiudiziale dal momento che l'attore ha proposto azione di restituzione di somma a fronte del mancato adempimento della prestazione e non già alcuna azione di indebito arricchimento.

PSC

E' incontestato che in data 2/02/2001 l'Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'illustrazione ha trasferito la somma di lire 5.2000.000 sul conto corrente del sig. Giancarlo Malagutti, mediante bonifico bancario (doc. n. 4 parte attrice) e che il sig. Malagutti non ha mai disposto della somma a favore di terzi ma l'ha trattenuta nella sua disponibilità.

Oggetto di contestazione è il diritto del sig. Malagutti a trattenere la somma ricevuta da ANAFI e precisamente il diritto al corrispettivo preteso dal convenuto per la collaborazione prestata, in qualità di grafico e disegnatore, per la creazione dei volumi Leonard Starr – On Stage ed Eroine di China.

Le risultanze documentali e testimoniali permettono di ritenere accertato l'accordo tra ANAFI ed il sig. Malagutti avente ad oggetto il conferimento dell'incarico, a carattere gratuito, a fare quanto necessario per la pubblicazione del volume "Eroine di China" tra cui la scelta della tipografia ed il pagamento delle spese di stampa. A tal fine ANAFI avrebbe provveduto a versare al convenuto la somma di lire 5.200.000 (corrispondente a lire 5.000.000 oltre IVA al 4%) richiesta dalla tipografia da lui scelta, a titolo di preventivo - per le spese di stampa e rilegatura.

Ne è conferma, in primo luogo, la mail inviata dallo stesso convenuto in data 26/01/2001 a Paolo Gallinari (doc. n. 3 attrice) nella quale il sig. Malagutti ha esplicitamente riferimento al preventivo di spesa per la stampa del volume ANAFI Eroine di China sollecitando il versamento della somma che avrebbe dovuto essere versata entro il successivo martedì 30 (gennaio 2001).

In secondo luogo, la circostanza è confermata dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento. I testimoni Costa e Tamagnini infatti sono concordi nell'affermare che la somma di lire 5.200.000 doveva essere versata al sig. Malagutti in funzione della stampa del volume "Eroine di China"; che Malagutti infatti aveva i contatti necessari per fare stampare i volumi limitando la spesa al solo costo della stampa dei volumi.

Le testimonianze hanno riferito anche che l'accordo con la tipografia incaricata da sig. Malagutti era venuto meno in quanto non era stata in grado di rispettare i tempi di consegna del volume e

che pertanto ANAFI era stata costretta a rivolgersi alla Arti Grafiche De Pietri s.r.l. sostenendo, in considerazione dell'urgenza della prestazione, il maggior costo di lire 6.879.704 per la stampa del volume (v. verbale udienza del 29/11/2010 – testi Costa e Tamagnini).

Essendosi risolto l'accordo con la tipografia scelta dal convenuto per la stampa del volume "Eroine di China" è venuto meno necessariamente il titolo che giustificava il sig. Malagutti a trattenere la somma corrisposta da ANAFI, e conseguentemente è subentrato l'obbligo del convenuto alla restituzione della somma.

Il sig. Giancarlo Malagutti, che ha confermato di non essersi mai privato della somma oggetto di causa, sostiene di avere il diritto a trattenerla a titolo di compenso per l'opera prestata per la realizzazione dei volumi "Leonard Starr – Mary Perkins/ On stage" e per la stessa di "Eroine di china".

L'eccezione è infondata.

Il sig. Malagutti non ha ritenuto di presentare prove testimoniali e/o documentali dalle quali emerga l'esistenza di un accordo con ANAFI avente ad oggetto il riconoscimento di un rimborso spese e/o di un corrispettivo per i volumi per la realizzazione dei volumi "Leonard Starr – Mary perkins/ On stage" e di "Eroine di china".

Nessun rilievo probatorio infatti assume la dichiarazione dello stesso Giancarlo Malagutti in data 6/07/2001 (doc. n. 2 parte convenuta) trattandosi di dichiarazioni di parte dirette a provare la esistenza di fatti e circostanze a sé favorevoli e prive di riscontro esterno.

Neppure lo scambio epistolare intercorso fra le parti può essere interpretato in senso favorevole al convenuto dal momento che ANAFI contesta punto per punto le affermazioni e le pretese del sig. Malagutti.

Le testimonianze assunte in corso di causa poi anche in questo caso sono concordi nel riferire che il sig. Malagutti *"dal 1998 ... ha sempre prestato la sua attività come volontario gratuitamente, senza retribuzione alcuna"*, a favore dell'associazione (verbale di udienza in data 29/11/2010 -

teste Costa Silvio) e che "il sig. Malagutti ha collaborato con ANAFI sin dagli anni '70 e ha sempre collaborato gratuitamente", "collaborò gratuitamente anche in occasione della stampa del volume" "Eroine di china". (verbale di udienza del - 29/11/2010 - teste Tamagnini Luciano).

Infine il sig. Giancarlo Malagutti non ha dimostrato di avere contestato ad ANAFI eventuali inadempienze in merito al pagamento dei propri onorari né di avere risposto alle richieste di restituzione della somma inviategli sin dal 29/11/2001, fino all'intimazione di restituzione della somma del 14/07/2009 tramite l'avvocato Yara Serafini (doc. n. 3 parte convenuta).

In conclusione, ribadita l'inutilità delle richieste istruttorie abbozzate da parte convenuta nelle memorie istruttorie, in quanto generiche e comunque irrilevanti al fine dell'accertamento dell'oggetto della causa, l'Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione ha dimostrato di avere consegnato al convenuto la somma di denaro ed il titolo in base al quale la somma è stata consegnata ed il successivo venir meno di questo.

Accertata l'insussistenza del titolo del sig. Malagutti Giancarlo a trattenere la citata somma di lire 5.200.000 (corrispondenti ad euro 2.685,61) consegue l'obbligo del convenuto alla restituzione della somma all'Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione.

La domanda di parte attrice deve ritenersi fondata e merita di essere accolta.

Il sig. Giancarlo Malagutti deve essere condannato alla restituzione a favore dell'Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione della somma complessiva di Euro 2.685,61 (già lire 5.200.000) oltre interessi al tasso legale dalla richiesta di restituzione (9/07/2008) al saldo.

Le spese di lite invece non possono che seguire la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia

definitivamente pronunciato, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta:

1) Condanna il sig. Malagutti Giancarlo alla restituzione a favore dell'Associazione Nazionale Amici


del Fumetto e dell'illustrazione in persona del legale rappresentante p.t. della somma di Euro 2.685,61 oltre interessi al tasso legale richiesta di restituzione (9/07/2008) al saldo.

2) Condanna il sig. Malagutti Giancarlo alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida nella misura di complessivi euro 2.480,00 di cui euro 1.400,00, per diritti, euro 1.080,00 per onorari oltre ad euro 96,71 per spese non imponibili e a spese generali pari al 12,5% su competenze ed onorari, oltre IVA se dovuta e CPA, come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Reggio Emilia, 28 ottobre 2011.

Il Giudice di Pace
Dr. Rita Rosa



★ IL CANCELLIERE
Dr. Fabio Cafrozzini

28 OTT. 2011